



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Ufficio federale dell'agricoltura UFAG**  
Ufficio per la protezione delle varietà

## Glossario: definizioni e spiegazioni attinenti alla protezione delle varietà

Protezione delle varietà	Esigenza / valenza giuridica
<b>Definizione di protezione delle varietà:</b> protezione commerciale di nuove varietà vegetali. Con il rilascio di un titolo di protezione delle varietà il costitutore acquisisce il diritto di proteggere la propria prestazione, ovvero la selezione di una nuova varietà, da un utilizzo professionale indesiderato. Tale diritto è temporaneo.	
<b>Funzione della protezione delle varietà:</b> la protezione delle varietà serve da un lato al suo titolare che, con le entrate provenienti dai contratti di licenza e di moltiplicazione, viene ripagato per l'investimento in termini intellettuali, di tempo e finanziari e, dall'altro, alla collettività, poiché contribuisce alla promozione della selezione vegetale e, di conseguenza, all'arrivo sul mercato di varietà più resistenti alle malattie o che rispondono meglio ai gusti dei consumatori.	
<b>Ufficio per la protezione delle varietà:</b> chi vuole proteggere una varietà deve presentare domanda all'autorità competente ovvero, in Svizzera, all'Ufficio per la protezione delle varietà, integrato nell'Ufficio federale dell'agricoltura. Se la documentazione e i rapporti d'esame sono conformi, viene rilasciato il titolo di protezione delle varietà, valido su tutto il territorio giurisdizionale elvetico.	

Attori	Diritti e doveri
<b>Costitutore:</b> persona <i>fisica</i> che ha selezionato la varietà.	Ha il diritto, non trasferibile a terzi, alla denominazione di costitutore.
<b>Titolare della varietà:</b> persona fisica o giuridica, proprietaria della varietà. Può essere il costitutore, il suo datore di lavoro o un aente causa dell'aente diritto originario.	<i>Diritto di disporre</i> su una varietà (può venderla, regalarla, ecc.).
<b>Titolare della protezione della varietà:</b> titolare della varietà che ha conseguito il titolo di protezione per la propria varietà.	<p><i>Diritto di decisione</i> riguardo a chi possa produrre, moltiplicare o preparare a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offrire, vendere o distribuire in altro modo, esportare o importare (concessione di licenze, riscossione dei diritti di licenza) materiale di riproduzione o moltiplicazione della propria varietà protetta.</p> <p><i>Doveri nei confronti dell'Ufficio per la protezione delle varietà</i> (si può delegare un rappresentante): pagamento delle tasse annuali, selezione per la conservazione.</p> <p><i>Obblighi nei confronti del licenziatario:</i> definiti nel contratto di licenza.</p>
<b>Mandatario:</b> persona con domicilio o sede sociale in Svizzera che rappresenta il costitutore dinanzi all'Ufficio per la protezione delle varietà.	<p>Diritti e doveri sono fissati nel contratto tra il titolare della protezione della varietà e il suo mandatario, in particolare per quanto concerne la portata della rappresentanza e la rispettiva indennità.</p> <p>Nelle relazioni con l'Ufficio della protezione delle varietà sottostà all'obbligo del pagamento puntuale delle tasse e dell'inoltro dei documenti richiesti.</p>
<b>Depositante:</b> persona che deposita la varietà presso l'Ufficio della protezione delle varietà. Può essere il costitutore o un suo mandatario. Qualora la varietà è depositata da un titolare della varietà straniero o da una persona che rappresenta la varietà nell'UE o in uno Stato terzo, per le ulteriori relazioni con l'Ufficio per la protezione delle varietà deve essere designato un mandatario con domicilio in Svizzera.	<i>Obblighi:</i> inoltro di tutta la documentazione per la domanda e pagamento della tassa di deposito presso l'Ufficio della protezione delle varietà.
<b>Licenziatario:</b> persona che ha ricevuto dal titolare della protezione della varietà il permesso di produrre, moltiplicare o preparare a scopo di riproduzione o moltiplicazione, offrire, vendere o distribuire in altro modo, esportare o importare la varietà protetta.	Diritti e doveri sono fissati nel contratto di licenza, in particolare per quanto concerne la moltiplicazione e la vendita della varietà protetta e il pagamento dei diritti di licenza al titolare della protezione della varietà.

Denominazione / nome	Requisito / valenza giuridica
<p><b>Denominazione della varietà:</b> denominazione di una varietà vegetale che consente a terzi, in particolare agli operatori del mercato, di <b>identificare la varietà</b>.</p>	<p>La denominazione della varietà non può essere fuorviante o confondibile con un'altra denominazione di una varietà della stessa specie o di una specie botanica affine e deve, di base, essere la stessa per tutti i membri UPOV (art. 12 legge federale sulla protezione delle novità vegetali).</p> <p>Il materiale vegetale di una varietà protetta offerto o commercializzato professionalmente <b>dove</b> deve essere contrassegnato con la rispettiva denominazione, anche se la durata della protezione è già scaduta (art. 13 legge federale sulla protezione delle novità vegetali).</p>
<p><b>Nome commerciale (denominazione commerciale):</b> denominazione aggiuntiva a quella della varietà utilizzata per la distribuzione di materiale vegetale. Spesso si tratta di un marchio.</p>	<p>Il materiale di una varietà protetta <b>può</b> essere offerto o distribuito anche con un marchio o con un altro nome commerciale, a condizione che questo si distingua nettamente dalla denominazione della varietà e che quest'ultima sia facilmente riconoscibile (art. 13b legge federale sulla protezione delle novità vegetali).</p> <p>Una varietà deve essere messa in commercio sempre con la stessa denominazione, ma può essere offerta con diversi marchi/nomi commerciali.</p>
<p><b>Marchio:</b> un marchio indica la <b>provenienza del prodotto</b> da una determinata azienda e nel consumatore suscita, di solito, certe aspettative dal profilo qualitativo. Il marchio ha pertanto una chiara <b>funzione promozionale</b>.</p>	<p>Il marchio è normalmente registrato presso l'Istituto della Proprietà Intellettuale.</p>

Definizioni	Requisito / valenza giuridica
<b>Privilegio degli agricoltori:</b> autorizza gli agricoltori a utilizzare nella propria azienda il prodotto del raccolto di una varietà protetta per l'ulteriore coltivazione senza il preventivo consenso del titolare della protezione della varietà	In Svizzera questa disposizione si applica alle specie di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione delle varietà.
<b>Privilegio dei costitutori:</b> offre la possibilità al costitutore di utilizzare varietà vegetali per l'ulteriore selezione senza il preventivo consenso del titolare della protezione della varietà.	Valido senza limitazioni per tutte le varietà. Le novità vegetali possono essere commercializzate anche senza il consenso del titolare della protezione della varietà iniziale, a meno che non si tratti di varietà essenzialmente derivate o la cui produzione richiede l'utilizzazione costante della varietà iniziale (art. 6 lett. c legge federale sulla protezione delle novità vegetali).
<b>Prodotto del raccolto:</b> prodotti ottenuti dalla coltivazione di materiale vegetale (p.es. frutti, fiori recisi, chicchi di cereali, paglia).	Il titolare della protezione della varietà può far valere il proprio diritto anche sul prodotto del raccolto se può provare di non avere avuto un'adeguata opportunità di esercitarlo sul materiale di riproduzione (art. 5 cpv. 2 lett. d legge sulla protezione delle novità vegetali).
<b>Riproduzione:</b> produzione di sementi da parte degli agricoltori nella propria azienda.	
<b>Varietà derivata essenzialmente:</b> varietà che corrisponde alla varietà iniziale nelle caratteristiche essenziali (p.es. una mutante che si differenzia dalla varietà iniziale solo per il colore dei fiori).	La protezione di una varietà protetta comprende anche varietà derivate essenzialmente da tale varietà iniziale, nella misura in cui questa, a sua volta, non sia essenzialmente una varietà derivata (art. 5 cpv. 2 lett. a legge sulla protezione delle novità vegetali). Il fatto che una varietà sia derivata essenzialmente va valutato caso per caso.